



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

Ufficio V Ambito Territoriale di Cagliari

Elmas, lunedì 31 ottobre 2016

Agli Istituti Scolastici  
di ogni ordine e grado  
c.a. Dirigenti Scolastici  
LORO SEDI

Alle OO.SS. Comparto Scuola  
LORO SEDI

All'Albo e al Sito  
SEDE

**Oggetto: Supplenze personale docente ed educativo della scuola secondaria di I e II grado – Elenco ultimo nominato ed elenco docenti aventi titolo al completamento - A.S. 2016/2017**

Com'è noto, già con nota del 15 settembre 2016, n. 12187, era stata rammentata a codesti Istituti Scolastici, all'esito delle immissioni in ruolo da concorso e da GAE del 10-12 settembre 2016 e nelle more delle successive operazioni di utilizzazione, assegnazione provvisoria e conferimento di supplenze annuali tramite scuola polo, la necessità, sussistendone i requisiti, di conferire supplenze sino all'avente diritto in caso di eventuali scoperture di organico.

Questo Ufficio ha ultimato per l'anno scolastico 2016/2017 il conferimento dei contratti a tempo determinato per la copertura dei posti annuali, vacanti e disponibili o perlomeno disponibili fino al 31 agosto 2016, ai docenti inclusi nelle **graduatorie ad esaurimento del personale educativo e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e di II grado**, ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 del d.m. 13.06.2007.

Relativamente alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, le indicazioni in merito alle graduatorie esaurite, agli ultimi nominati e ai docenti aventi titolo al completamento sono state già fornite, rispettivamente, con note di questo Ufficio n.13539 del 6 ottobre 2016 e n. 13854 del 12 ottobre 2016, indicazioni a cui si rinvia.

I posti che dovessero rendersi disponibili entro la data del 31 dicembre 2016 fino al 31 agosto 2017, saranno coperti direttamente dalle SS.LL. attraverso l'utilizzo delle graduatorie ad esaurimento definitive per i contratti a tempo determinato, pubblicate per il personale docente delle scuole secondarie di I e di II grado con decreti n. 101 del 9 settembre 2016 e n. 202 del 19 settembre 2016, disponibili nel sito di questo Ufficio [www.uspcagliari.it](http://www.uspcagliari.it) o, in caso di esaurimento di tali graduatorie, attraverso **le graduatorie d'istituto di 1° fascia**. Qualora anche le graduatorie d'istituto di 1° fascia siano esaurite, le SS.LL. dovranno scorrere le graduatorie di 2° e di 3° fascia definitive per il 2016/17. Posto che le graduatorie di istituto non sono ancora aggiornate, essendo al momento in corso l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di docenti destinatari di provvedimenti giudiziari cautelati, in caso di nomina da graduatoria d'istituto, le SS.LL. procederanno alla utilizzazione delle vecchie graduatorie stipulando contratti fino a nomina dell'avente diritto, in attesa della pubblicazione delle graduatorie definitive.

A tal fine, si trasmettono, in allegato, i seguenti dati:

- indicazione, per classe di concorso e/o posto, del nominativo e della posizione del docente ultimo nominato dalle graduatorie ad esaurimento per le scuole secondarie di I e di II grado;
- indicazione, per classe di concorso e/o posto, dei docenti delle graduatorie ad esaurimento a cui è stato conferito uno spezzone orario aventi diritto al completamento per le scuole secondarie di I e di II grado.

Si rammenta che, ai sensi del regolamento sulle supplenze di cui al D.M. 13.6.2007 e della nota ministeriale n. 24306 del 1° settembre 2016, contenente istruzioni operative in materia, l'aspirante a cui viene conferita, una supplenza ad orario non intero, **in assenza di cattedra intera**, conserva titolo, **in relazione alla posizione occupata in graduatoria**, al

completamento fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio d'insegnamento. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento delle relative disponibilità, salvaguardando l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. **Inoltre il docente a cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, in assenza di cattedra intera, ha diritto a rinunciare allo spezzone per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o al 31 agosto.**

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del predetto regolamento, il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il limite della facile raggiungibilità.

**Si fa, altresì, presente che il personale iscritto con riserva nella graduatoria ad esaurimento, in forza di provvedimenti giudiziari cautelari, ha diritto di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, in quanto riserva di tipo processuale. Le istituzioni scolastiche dovranno considerare i docenti succitati come inseriti nelle graduatorie d'istituto di I fascia ai fini dell'attribuzione dei contratti a tempo determinato, tenendo conto del relativo punteggio e posizionandoli correttamente e manualmente nelle graduatorie d'istituto di 1° fascia qualora non ancora presenti. Tali contratti dovranno contenere la seguente clausola di salvaguardia: "Il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole al MIUR o si sopravvenienza di successivi provvedimenti giudiziari." Al personale docente iscritto in forza di riserve di altra tipologia non è consentito stipulare alcun contratto sulla base della posizione determinata nella graduatoria stessa. Le SS.LL. sono, pertanto, pregate di prestare la massima attenzione all'atto dell'individuazione del personale interessato.**

Si rammenta, infine, che, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 13.06.2007, la rinuncia all'incarico conferito dalla graduatoria ad esaurimento **non** impedisce la nomina dalle graduatorie d'istituto, le quali potranno scorrersi dalla prima posizione, mentre la rinuncia all'incarico conferito dalla graduatoria ad esaurimento impedisce la nomina per lo stesso anno scolastico dalla stessa graduatoria ad esaurimento per il medesimo insegnamento.

Si rammenta che l'obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all'impiego è stato abolito dall'art. 42 del d.l. 21.06.2013 n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge 09.08.2013 n. 98 .

#### **NOMINE DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO**

Le graduatorie ad esaurimento devono essere utilizzate per l'assegnazione di posti **vacanti e disponibili e/o solo disponibili fino al 31 agosto 2017**. Inoltre devono essere utilizzate per l'assegnazione di spezzoni orari pari o superiori alle 7 ore comunque disponibili fino al 31 agosto 2017 . Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del d.m. 13 giugno 2007 regolamento sulle supplenze del personale docente, il contratto dovrà essere stipulato sino al 31 agosto 2017 se trattasi di posti vacanti e disponibili fino al 31 agosto (derivanti direttamente dall'organico di diritto); mentre dovrà essere stipulato sino al 30 giugno 2017 se trattasi di posti disponibili e **non vacanti** (derivanti direttamente dall'organico di fatto). Si precisa che gli spezzoni pari o superiori alle 7 ore, ai sensi dell'art 1 comma 1 lett. b. del regolamento sulle supplenze, comportano comunque la stipula del contratto esclusivamente sino al 30 giugno 2017.

Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine della attività didattiche, disponibili per tutto l'anno scolastico **fino al 31 agosto 2017, entro la data del 31 dicembre 2016**, ivi incluso il conferimento di ore d'insegnamento pari o superiori a 7 ore settimanali, si utilizzano dunque le graduatorie ad esaurimento a partire dalla posizione successiva all'ultimo nominato, facendo comunque salvo, per i docenti a cui è stato conferito uno spezzone in assenza di posto intero, il diritto al completamento e il diritto a rinunciare allo spezzone per accettare una cattedra fino al 30 giugno o al 31 agosto. In caso di esaurimento di tali graduatorie si farà ricorso alle graduatorie d'istituto.

#### **NOMINE DA GRADUATORIE DI ISTITUTO**

Per l'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento e per l'attribuzione delle supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, **dopo il 31 dicembre 2016**, si utilizzano le graduatorie di istituto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. 13.6.2007, le ore di insegnamento, pari o inferiori alle 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, sono di competenza dell'istituzione scolastica in cui si verifica la disponibilità. La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione, attribuendole, con il loro consenso, ai **docenti in servizio** nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, secondo il seguente ordine:

- personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
- personale di ruolo ad orario completo fino al raggiungimento delle 24 ore settimanali;
- personale con contratto a tempo determinato fino al limite di 24 ore settimanali.

Le ore eccedenti di cui sopra sono attribuite, per quanto riguarda il personale supplente a prescindere dalla presenza degli stessi nelle proprie graduatorie di istituto. A tal fine è sufficiente, infatti che detto personale sia in servizio nella scuola.

Solo in subordine a queste attribuzioni, nel caso in cui rimangano ore che non sia stato possibile attribuire al personale in servizio nella scuola, le SS.LL. provvederanno all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie d'istituto.

Si rammenta che la rinuncia ad una proposta contrattuale, ai sensi dell'art 8 comma 1 lett) b del D.M. 13.06.2007, conferita sulla base delle graduatorie di istituto, ripetuta per due volte nella medesima scuola, comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia.

### **POSTI DI SOSTEGNO**

Per la scuola secondaria di I grado e per la scuola secondaria di II grado, sono residue numerose disponibilità e le relative GAE sono esaurite: pertanto, le SS.LL. dovranno provvedere con lo scorrimento delle graduatorie di istituto.

In caso di esaurimento di tutti gli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, si richiama la nota MIUR 1 settembre 2016 n. 24306. Al riguardo, tenuto conto della specificità dell'insegnamento rivolto agli alunni disabili e in considerazione delle numerose pronunce giurisprudenziali sul punto, che confermano l'obbligo per l'Amministrazione di dare priorità nelle nomine ai docenti in possesso del titolo di specializzazione rispetto ai docenti che ne siano privi, si invitano i dirigenti scolastici a tenere in debita considerazione tale priorità nel conferimento delle supplenze ai docenti muniti del prescritto titolo ma non inclusi nelle graduatorie di circolo o di istituto di alcuna provincia.

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA**

I posti, gli spezzoni orari ed i posti a tempo parziale che residuino devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio: 1 ora per 11 ore di insegnamento (anche quando le stesse derivino dalla somma di due spezzoni), 2 ore per 22 ore di insegnamento.

Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto il personale docente titolare e/o in servizio nella scuola non abbia titolo al predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie d'istituto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 comma 8 del regolamento di cui al D.M. 13 giugno 2007.

Per quanto non specificato con la presente nota si rinvia al Regolamento sulle supplenze del 13 giugno 2007 n. 131 e alla nota del MIUR del 1° settembre 2016 n. 24306.

Si trasmettono in allegato:

- **elenco docenti aventi titolo al completamento delle scuole secondarie di I e di II grado;**
- **elenco ultimi nominati delle scuole secondarie di I e di II grado.**

Confidando nella cortese collaborazione, si invitano le SS.LL. a curare gli adempimenti relativi alle supplenze secondo le indicazioni contenute nella presente nota.

Il Dirigente  
Luca Cancelliere